

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 969

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TREMATERRA, CHERCHI, CIRAMI,
EUFEMI, FORLANI, FORTE, IERVOLINO, MAFFIOLI,
MELELEO, MONCADA LO GIUDICE, PELLEGRINO, TUNIS,
BASILE, BEVILACQUA, CONSOLO, DEGENNARO, DEMASI,
D’IPPOLITO VITALE, FILIPPELLI, MARANO, MEDURI,
MINARDO, PASINATO, SALSANO, VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2001

—————

Norme per il trasferimento di aree demaniali, ricadenti nel territorio della regione Calabria, al patrimonio disponibile per la successiva cessione ai privati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da innumerevoli anni sono sorti edifici adibiti ad abitazioni private, opifici ed aziende turistiche su aree demaniali marittime ricadenti nel territorio della regione Calabria, regolarmente autorizzati o successivamente condonati, sanati o in via di sanatoria.

Si tratta invero di insediamenti minori, prime case ed edifici di pubblico interesse quali alberghi, bar, ristoranti, frutto di uno stato di necessità e senza alcun fine speculativo, attesa la mancanza di aree private edificabili, tanto è vero che nel corso degli anni le Amministrazioni comunali li hanno dotati di infrastrutture primarie e secondarie to-

gliendoli dalla precarietà tipica delle costruzioni abusive.

La finalità del presente disegno di legge è quella di consentire al privato l'acquisto dell'area occupata sanando una situazione ormai consolidata nel tempo e oggetto di numerose leggi di sanatoria o condono edilizio cui i cittadini hanno fatto ricorso, dando loro certezza e allo Stato la possibilità di definire i numerosi giudizi pendenti incassando somme non altrimenti introitabili, alla stregua di quanto già disposto per i comuni di Belluno, Rovigo, Como e Bergamo dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio della regione Calabria che, a giudizio degli uffici competenti, hanno perso il carattere di demanialità, oggetto di insediamenti privati e pubblici non speculativi in epoca anteriore al 31 dicembre 1983, sono trasferiti con atto congiunto dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti al patrimonio disponibile per essere cedute, a seguito di semplice domanda ed a trattativa privata, agli occupanti aventi diritto.

Art. 2.

1. Il prezzo di cessione delle aree è determinato dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della valutazione del solo terreno, a far data dal momento dell'occupazione, maggiorato da interessi legali e rivalutazione.

2. Per le aree non edificate, si applicano le norme previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3. L'imposta di registro, catastale ed ipotecaria sono stabilite nella misura fissa di lire 250.000 ognuna nonostante la presenza di accessioni.

Art. 3.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio.

2. Ove l'atto di compravendita non sia stipulato nel termine di cui al comma 1 il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve

essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali di eguale importo posticipate e scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, con maggiorazione degli interessi a tasso legale.

Art. 4.

1. È fatto divieto ai privati acquirenti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto

Art. 5.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza della occupazione delle aree stesse. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 sono sospesi tutti i procedimenti relativi alle aree interessate, compresi quelli di ingiunzione alla demolizione delle opere o di rilascio delle aree, comunque motivati.